

STATUTO LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA TOSCANA ODV

TITOLO I IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile la "Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana ODV", in breve denominabile anche "LIFC Toscana ODV".
2. La "LIFC Toscana ODV" si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La "LIFC Toscana ODV" adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. Essa aderisce alla "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV" (LIFC ODV), di cui esprime il livello Regionale della Toscana, e ne recepisce le norme dello Statuto Nazionale, relativamente ai titoli: I art 3 (oggetto sociale), II (soci), III, IV (limitatamente al capo VI), V, VI.
5. L'Associazione, pur facendo parte della "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV" conserva la propria autonomia giuridica, operativa e patrimoniale, come indicato anche nello Statuto della "lega Italiana Fibrosi Cistica ODV".

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede attualmente a Firenze
2. La sede legale può essere trasferita in altro indirizzo nel Comune di Firenze con una delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. La LIFC Toscana ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da fibrosi cistica e delle loro famiglie, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi volontari e dai suoi associati, in modo personale, spontaneo,

gratuito, in accordo all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, rivolta prevalentemente a terzi a riguardo di:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 8 novembre 2000 e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 112 del 22 giugno 2016;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 129 del 14 febbraio 2001 e segg.;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e segg., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f. servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del giugno 2016;
- f. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche, nonché altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formative o lavorativi.

3. L'Associazione, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo in particolare di:

- a. assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da fibrosi cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
- b. promuovere l'assistenza alle persone affette da fibrosi cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi e formativi;
- c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da fibrosi cistica;
- d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della fibrosi cistica e in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
- e. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
- f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche e assistenziali in fibrosi cistica;
- g. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- h. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni e istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
- i. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;

- l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC ODV;
 - m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC ODV;
 - n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quellinati e quelli che nasceranno;
 - o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
 - p. supportare i pazienti di fibrosi cistica e le loro famiglie anche con contributi economici sia nel quotidiano che nell'ambito di ricoveri prolungati o nelle fasi di pre e post trapianto, anche presso strutture localizzate fuori Regione.
 - q. compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
 - r. LIFC Toscana ODV, nell'ambito del raggiungimento degli scopi sociali, può avvalersi della collaborazione degli Enti Pubblici e Privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
4. L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno approvate di volta in volta dall'organo Esecutivo e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e ratificate nell'Assemblea utile.
 5. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri volontari e dei propri associati, può comunque avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dal Decreto del Terzo Settore n. 117 del 2017.
 6. La LIFC Toscana ODV può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, sottoscrizioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, in forma estemporanea o continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ'

1. L'Associazione opera nella Regione Toscana. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con LIFC ODV o con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
2. L'Associazione opera in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle delibere della LIFC ODV per quanto attiene ai temi relativi alle aree di interesse.
3. L'Associazione delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali alla LIFC ODV, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere nazionali.
4. L'Associazione favorisce la costituzione di Comitati Territoriali quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.

5. L'Associazione coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale e il suo sviluppo.
6. L'Associazione è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
7. L'Associazione sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e con altri enti pubblici e rappresenta la LIFC Toscana ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale e sostiene la Rete Regionale Fibrosi Cistica
8. L'Associazione ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statuari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
9. L'Associazione ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei comitati territoriali e la loro corretta gestione.
10. In concorso con i Comitati Territoriali, l'Associazione cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 5 – GLI ASSOCIATI

1. La LIFC Toscana ODV è costituita da Associati persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta e che riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e che si impegnano ad adottare sia gli obblighi del presente Statuto che quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017. Gli Associati devono inoltre recepire le regole di comportamento stabilite dal Codice Etico di LIFC ODV adottato da LIFC Toscana ODV.
2. Tutti gli Associati di LIFC Toscana ODV sono di diritto soci di LIFC ODV.
3. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale uguale per tutti, stabilita da LIFC ODV.
4. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità.
5. Tutti i soci maggiorenni possono coprire cariche associative (elettorato passivo); tutti i soci hanno tutti i diritti associativi.
6. Nell'arco dell'anno sociale, non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statuarie.
8. I soci non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.

9. L'ammissione di un nuovo Associato, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, che dovrà essere comunicato nel termine di 60 giorni all'interessato corredata di motivazione, lo stesso potrà fare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.

ART. 6 – INTRASMISSIBILITA'

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

ART. 7 – CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La decadenza dalla qualità di socio avviene:

- per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- per decesso del socio;
- per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- per dichiarazione di esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale, a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le linee guida deliberate dalla LIFC Toscana ODV e/o da LIFC ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.

2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La cessazione dalla qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di Controllo

2. L'Associazione può articolarsi sul territorio attraverso Comitati Territoriali.

ART. 9 – GRATUITA' DELLE CARICHE

- 1. Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza e/o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività.

2. Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della “Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana ODV” e dalla legge.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO I
ASSEMBLEA GENERALE

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
2. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le assemblee si possono tenere in remoto in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
4. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta, ed è consentito per ciascun associato rappresentare fino ad un massimo di 3 associati.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio, in accordo alle tempistiche di legge; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:
 - a) avviso affisso in sede e/o bacheca e sul sito istituzionale dell'Associazione;
 - b) avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica).

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui all'art.11 c.2.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto dei Soci comprensiva delle deleghe. Per le modifiche di Statuto l'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza della metà più uno degli intervenuti comprese le deleghe.
3. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
5. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è ammesso il voto con delega
6. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - b) delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell'Associazione;
 - c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - d) elegge i membri del Consiglio Direttivo e di revocare i componenti dell'Organo di amministrazione;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e sulla loro esclusione;
 - f) approva, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - g) stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
 - h) elegge e revoca il membro o i membri dell'Organo di Controllo, esterno/i e con alte competenze così come definito dalla normativa.
 - i) elegge il rappresentante LIFC Toscana ODV ai Direttivi nazionali di LIFC ODV e elegge i relativi rappresentanti dei soci all'Assemblee nazionali di LIFC ODV
 - j) stabilisce eventuali altre forme di riconoscimento per quei soci che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione come "Soci Benemeriti";
 - k) delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) Sulla trasformazione, fusione, o scissione dell'Associazione
 - b) sulle modificazioni statutarie;
 - c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. In caso di loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 membri fino ad un massimo di 21 eletti in Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Tutti i membri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tali potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.
6. Non è ammesso il voto per delega.
7. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
8. E' ammessa a partecipare senza diritto di voto, su espressa chiamata del Presidente, qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Segretario su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nella regione. I Direttivi si possono anche tenere in remoto in videoconferenza, tramite piattaforma che permetta la possibilità a tutti i partecipanti di intervenire direttamente.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 ore dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, dopo tre votazioni successive prevale il voto del Presidente.
7. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto e ratificate con successivo verbale.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Toscana ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b) eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, i Vicepresidenti di cui 1 con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
 - c) eleggere nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo composto da un min. di 3 Consiglieri di cui farà parte di diritto il Presidente e che esplicherà la propria attività su quei compiti che il Consiglio intenderà demandargli;
 - d) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni etc. qualora richiesto;
 - e) approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - f) programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - g) redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
 - h) deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, decesso, mancato pagamento della quota associativa, rifiuto al rinnovo dell'adesione, espulsione;
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.

6. Approva la richiesta di adesione di un nuovo Comitato Territoriale

ARTICOLO 18 – DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione cooptando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
 - a) In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si coopterà il più giovane anagraficamente. I membri così cooptati, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
3. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
 - a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b) per scadenza del mandato;
 - c) per decesso;
 - d) per decadenza;
 - e) per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC Toscana ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Toscana ODV stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi
4. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III LA PRESIDENZA

ART. 19 – COMPOSIZIONE

La Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

Assicura il governo della LIFC Toscana ODV, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.

Propone al Consiglio Direttivo i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l'attuazione.

ART. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la direzione dell'attività dell'Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolari casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente - sentito i Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 giorni.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo in tempo utile per la successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci entro i termini di legge, corredandoli di idonee relazioni.
7. Il Presidente, in caso di dimissioni, che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

ART. 21 – VICEPRESIDENTI E VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 22 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo per l'esplicazione delle attività associative dell'Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.
3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali dei Soci nonché dei libri degli Associati e dei Volontari della

LIFC Toscana ODV che devono essere tenuti a disposizione per la libera consultazione da parte degli associati presso la sede sociale.

ART. 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre.
4. Predispone dal punto di vista contabile la bozza del bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Presidente e al Segretario
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO IV COMITATO ESECUTIVO

ART. 24 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione ad un Comitato Esecutivo nominato al suo interno.
2. All'atto della nomina verranno determinati i compiti e i poteri di detto Comitato Esecutivo, le cui riunioni devono essere verbalizzate in apposito registro.
3. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
4. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo con possibilità di riduzione dei tempi di preavviso a fronte della disponibilità di tutti i componenti del Comitato stesso.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO V ORGANO DI CONTROLLO

ART. 25 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o necessario per l'obbligo normativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Nel caso di Organo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica 3 anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone esterne all'Associazione avuto riguardo della loro competenza; in questo caso l'Organo di Controllo nomina al suo interno un Presidente. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere egualmente scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile.

2. Compiti dell'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) d. il Componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- e) e. può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori dei conti iscritti nell'apposito albo.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO VI COMITATI TERRITORIALI

ART. 26 – IL COMITATO TERRITORIALE

- 1. Il Comitato Territoriale rappresenta il primo punto di contatto e di condivisione per le famiglie e i pazienti con Fibrosi Cistica sul territorio
- 2. Il Comitato Territoriale valorizza l'insediamento associativo e rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.
- 3. La politica generale del Comitato Territoriale è definita dall'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione regionale.
- 4. La costituzione del Comitato Territoriale può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo regionale o di almeno tre Soci di uno stesso territorio, ma in ogni caso previa accettazione del Consiglio Direttivo regionale.
- 5. Al fine di costituire il Comitato Territoriale, i Soci promotori devono inoltrare richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione
- 6. Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore che dura in carica tre anni

7. I Comitati fanno pervenire al Consiglio Direttivo regionale eventuali proposte di finanziamento in linea con gli scopi dell'Associazione elencati nel presente Statuto per l'anno seguente.
8. I fondi raccolti con le proprie iniziative di promozione e quelli derivanti dalle quote sociali, tolte le spese vive di gestione, vanno versati all'Associazione regionale.
9. Ogni Comitato può impegnare parte dei proventi annuali in iniziative propri dirette, previa approvazione delle iniziative che intende intraprendere da parte del Consiglio Direttivo regionale.
10. I Comitati convocano, almeno una volta all'anno, nelle proprie sedi o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, un'Assemblea Territoriale dei Soci che ad esso fanno riferimento per renderli edotti dell'attività svolta, per raccogliere indicazioni per nuove iniziative.
11. All'interno dei Comitati Territoriali potranno essere nominati dei referenti per specifiche attività che lavoreranno in coordinamento con LIFC Toscana ODV secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

ART. 27 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - beni, immobili e mobili, pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - contributi da soci o privati, Enti o Istituzioni pubbliche;
 - contributi da organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti;
 - rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - entrate derivanti dalla partecipazione a bandi
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo N. 117 del 2017;
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito o ente equivalente stabilito dal Consiglio Direttivo e in accordo a quanto previsto dalle leggi vigenti

ART. 28 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 117 del 2017 (e seguenti) dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, e pubblicati sul sito web dell'Associazione dopo la relativa approvazione assembleare, in modo da essere a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.

3. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali, così come previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo N. 117 del 2017.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è illimitata.

ART. 30 - SCIoglimento

1. L'associazione si scioglie:
 - per il venire meno del numero minimo degli Associati (7) previsto dal Codice del Terzo Settore;
 - per l'impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso;
 - per delibera dell'Assemblea;
 - per impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento dell'Organo Amministrativo.
2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 31 - LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati i liquidatori, scelti anche fra i non soci, e si procederà alla liquidazione dell'ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto, su indicazione dell'Assemblea, solo ad altri Enti del Terzo Settore, in accordo al D. Lgs. N. 117 del 2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RNTS

ART. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al

giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 33 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D. Lgs. N. 117 del 2017 e in quanto compatibili alle norme contenute nel Codice Civile.